

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
PROVINCIA DI PESCARA

**REGOLAMENTO
DEI CENTRI SOCIALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del 18/12/2019

Il funzionamento dei Centri Sociali è disciplinato dal Comune di Cappelle sul Tavo, nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dal T.U.E.L., dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, e dal presente regolamento

ART. 1 COSTITUZIONE

Sono costituiti i Centri Sociali del Comune di Cappelle sul Tavo.

I Centri Sociali sono un luogo di incontro destinato ai cittadini del Comune di Cappelle sul Tavo.

I Centri possono essere aperti inoltre a residenti di frazioni di Cappelle sul Tavo o di Comuni limitrofi.

La frequenza ai Centri è consentita anche ai non soci solo se presentati da un socio.

ART. 2 SEDE

I Centri hanno sede in uno stabile messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Cappelle sul Tavo.

Art. 3 SCOPI, FINALITA' DEI CENTRI

Sono sede di attività ricreative, culturali e sociali promosse e gestite direttamente dai soci con contributo di Enti, Associazioni presenti sul territorio, con l'obiettivo di:

1. prevenire l'emarginazione e l'isolamento;
2. consentire la massima utilizzazione delle energie fisiche e psichiche del cittadino;
3. promuovere una maggiore solidarietà tra le diverse generazioni.

I Centri non hanno alcuna connotazione politica organizzata, rispetta il pluralismo e salvaguarda la propria reale autonomia.

I Centri sono riservati ai soci, ai quali è rilasciata apposita tessera di adesione.

La tessera è gratuita.

Sono considerati "soci" dei Centri gli iscritti ad apposito "Registro dei frequentanti" tenuto dal Presidente del Comitato di gestione o da suo delegato.

ART. 4 AUTOGESTIONE

I Centri si fondano sull'autogestione e sull'autofinanziamento.

Ogni utile sarà destinato alle attività sociali, culturali e ricreative.

I Centri non hanno finalità di lucro.

ART. 5 RISORSE FINANZIARIE

I finanziamenti provengono da:

- Contributi volontari dei tesserati;
- Contributi di privati, imprese ed altre associazioni;
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche;
- Donazioni e lasciti.

ART. 6 ORGANI DI GESTIONE

La gestione del singolo Centro si esplica attraverso:

- l'Assemblea dei tesserati;
- il Comitato di Gestione;

- il Presidente.

Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione sono segrete; per l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, sono di norma palesi.
Le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI TESSERATI

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti (tesserati); essa determina e forma la volontà del Centro.

Hanno diritto al voto tutti i frequentatori che risultano iscritti 10 giorni prima della data dell'assemblea. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea straordinaria è convocata quando sia necessaria o su richiesta del Comitato di gestione o di un decimo (1/10) degli iscritti con motivazione scritta.

Possono assistere all'Assemblea i rappresentanti di Enti o Associazioni in rapporto agli oggetti in discussione su invito del Comitato di Gestione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Ogni tesserato ha diritto ad un solo voto.

La convocazione si effettua mediante invito personale ed avvisi affissi nella sede sociale.

ART. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi del Centro;
- elegge il Comitato di Gestione sostituendone i membri dimissionari o deceduti;
- approva la programmazione annuale delle attività e la rendicontazione a consuntivo;
- approva le proposte di finanziamento da parte dei tesserati;
- effettua proposte per le attività istituzionali complementari ed occasionali.

ART. 9 COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è composto da un numero di persone pari a 3 (tre) eletti dall'Assemblea tra i propri tesserati, incluso il membro di diritto che è il Sindaco in carica o suo delegato.

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto.

I componenti del Comitato di gestione svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Gestione è l'organo esecutivo del Centro, si riunisce più volte l'anno, ed è convocato dal Presidente oppure dalla maggioranza dei suoi componenti. Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle linee generali fissate dall'Assemblea.

Inoltre:

- attua i deliberati dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta almeno un decimo(1/10) degli iscritti;
- elegge il Presidente del Centro;

- sospende o espelle dal Centro gli iscritti che ne abbiano dato motivo;
- costituisce gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione;
- esamina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano annuale delle attività e il resoconto del bilancio finanziario e ne verifica l'attuazione.

Il Comitato di gestione provvede alla corretta gestione del Centro, all'attuazione delle direttive date dall'Assemblea, alla programmazione e al coordinamento delle attività, anche in collaborazione con gli organi del Comune quali l'Ufficio Servizi Sociali e l'Assessorato alle Politiche Sociali o suo delegato.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del singolo Centro e dell'Assemblea;
- dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- assume, in caso di urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato, salvo ratifica da parte di questa non appena possibile;
- coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro.
- convoca e presiede il Comitato di gestione e le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- redige ed invia all'Amministrazione comunale una relazione annuale sulle attività svolte dal Centro asseverata dal Comitato di gestione che la sottoscrive per adesione e conferma.

È nominato Presidente il membro che ottiene i 2/3 di preferenze tra i componenti del Comitato di Gestione

ART. 11 DIRITTI DEI TESSERATI

Ogni tesserato ha diritto di frequentare la sede, di partecipare alle attività, ricevere informazioni sulle attività e la vita democratica del singolo Centro. Ogni tesserato ha diritto di voto all'Assemblea, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organismi dirigenti.

ART. 12 DOVERI DEI TESSERATI

I tesserati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro nel rispetto del rapporto associativo. I tesserati sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Il comportamento verso gli altri associati e verso gli estranei deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà e buona fede.

Ogni tesserato è tenuto al rispetto e al decoro dei locali del Centro.

ART. 13 ATTIVITA' DEI CENTRI

I Centri si propongono di realizzare attività ricreative culturali, svago ed impegno sociale. Fra le principali attività, a titolo esemplificativo, ogni Centro:

- promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri tesserati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, ludico – sportiva, sociale ed assistenziale per dare agli iscritti momenti di impegno sociale civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- incentiva iniziative per sostenere soggetti in condizioni di indigenza e per accogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza ed autofinanziamento;

- favorisce lo svolgimento della vita associativa con incontri di attività educative per reciproci scambi di idee e conoscenze in collegamento tra la terza età e le giovani generazioni.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre alle attività principali, ogni Centro può organizzare viaggi, soggiorni climatici e/o turistici, cene sociali come momento di socializzazione, di miglioramento della salute, dello spirito e dello sviluppo culturale.

ART. 14

ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CENTRI

Oltre ai vari giochi di società (carte, tombola, ecc.) è previsto l'ascolto della musica e la visione di programmi televisivi. L'abbonamento per il canone televisivo è a carico del Comune.

E' vietato qualsiasi gioco d'azzardo.

Onde evitare molestie e disturbi, l'ascolto dovrà essere sospeso alle ore 24.00.

ART. 15

ATTIVITA' ALL'ESTERNO DEI CENTRI

Sempre con il coordinamento ed il supporto di personale comunale, nei servizi possono essere compresi la cura di orti o di aree pubbliche (piazze o giardini), la vigilanza presso le scuole ed altri servizi di utilità sociale.

ART. 16

ORARI DI APERTURA DEI CENTRI

L'orario di apertura è stabilito dal Comitato di gestione previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

L'apertura e la chiusura è affidata ai tesserati responsabili nominati dal Comitato di gestione, che si rendono garanti della custodia e vigilanza dei locali, dell'arredamento interno del Centro, nonché di un utilizzo razionale e moderato di tutte le utenze rese disponibili dall'Amministrazione comunale, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 17

COSTI DI GESTIONE DEI CENTRI

I costi di gestione, luce, acqua, gas, le spese di manutenzione sono a carico del Comune.

ART. 18

PULIZIE DEI CENTRI

I tesserati provvederanno alla pulizia dei locali e all'aerazione giornaliera dei locali, per evitare il ristagno di aria viziata.

Ogni intervento necessario alle strutture interne ed esterne, dovrà essere fatto presente ai competenti Uffici Comunali (tecnici e Servizi Sociali).

La manutenzione ordinaria sarà a carico dei soci, mentre quella straordinaria dovrà essere fatta presente ai competenti Uffici Comunali (tecnici e Servizi Sociali).

ART. 19

RAPPORTO TRA COMUNE E CENTRI

L'Assessorato ai Servizi Sociali o altro delegato, tramite proprio personale (assistenti domiciliari, istruttori, ecc.) farà da sostegno per lo stimolo del volontariato e del protagonismo del cittadino nell'autogestione delle proprie iniziative.

Alle riunioni del Comitato può essere invitato l'Assessore competente o delegato dell'Amministrazione.

I locali dei Centri potranno essere posti a disposizione di enti, associazioni o comunque, entità giuridiche a finalità sociale, culturale e assistenziale che abbiano ad oggetto argomenti di rilevante interesse cittadino e compatibilmente con lo svolgimento delle attività programmate dal Comitato di Gestione dei singoli Centri.

La richiesta d'uso dei locali deve essere indirizzata al Responsabile dei Servizi Sociali almeno quindici giorni prima e deve contenere:

- a) Indicazione dei temi della riunione;
- b) l'orario di inizio e quello di presunto termine;
- c) generalità del referente dell'iniziativa;
- d) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramenti dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
- e) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il locale.

L'uso dei locali è concesso mediante autorizzazione scritta dal Responsabile dei Servizi Sociali sentito il Presidente del Centro interessato.

L'Amministrazione Comunale utilizza i locali dei Centri per organizzare iniziative rivolte agli anziani ed ai cittadini residenti nel territorio compatibilmente con le varie attività dei singoli Centri.

ART. 20 DISCIPLINA GIURIDICA

Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge statali e regionali e, particolarmente le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del C.C..